

COMUNE DI POGGIO A CAIANO



**Comune di Poggio a Caiano
(Prov. di Prato)**

ALL. A - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (IDS)

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 30 dicembre 2024
Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. del**

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Presupposto dell’Imposta – Soggetto passivo dell’imposta

Art. 3 – Esenzioni dal pagamento dell’imposta e fattispecie peculiari

Art. 4 – Misura dell’imposta

Art. 5 – Obblighi del soggetto passivo

Art. 6 – Obblighi del gestore

Art. 7 – Versamento dell’imposta

Art. 8 – Obbligo di informazione

Art. 9 – Controllo e accertamento dell’Imposta

Art. 10 – Sanzioni

Art. 11 – Riscossione coattiva

Art. 12 – Rimborsi

Art. 13 – Contenzioso

Art. 14 – Norma transitoria

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto legislativo 23/2011.

2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

3. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune, a favore del turismo, della manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, e dei servizi pubblici locali.

Art. 2

Presupposto dell'Imposta – Soggetto passivo dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive che offrono ospitalità a qualsiasi titolo, comprendendo anche gli immobili o parti di essi destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Poggio a Caiano.

2. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive alberghiere o extraalberghiere, di cui al comma precedente, e non risulta iscritto nell'anagrafe della popolazione residente.

L'imposta è dovuta rispettivamente, per le strutture alberghiere fino ad un massimo di tre notti consecutive, per le strutture extra-alberghiere fino ad un massimo di 5 notti consecutive. Ai sensi dell'art. 4 comma 5-ter del Decreto Legge 24/04/2017 n. 50 convertito nella legge 21/06/2017 n. 96, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed ha tutti gli obblighi previsti per i gestori delle strutture ricettive dal presente regolamento.

3. Per strutture ricettive s'intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) affittacamere professionali e non;
- b) agriturismi;
- c) locazioni turistiche professionali e non professionali;
- d) alberghi;
- e) aree di sosta;
- f) bed and breakfast;
- g) campeggi;
- h) case e appartamenti per vacanze;
- i) residenze d'epoca;
- j) residenze turistiche alberghiere.

4. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art. 2 del regolamento.

Art. 3

Esenzioni dal pagamento dell'imposta e fattispecie peculiari

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) I minori fino al compimento di 12 anni;
- b) I malati e coloro che assistono i degenti ricoverati per finalità sanitarie presso ospedali pubblici e/o strutture di cura private della Provincia di Prato, anche in regime di day hospital (day surgery/day service), per un massimo di n. 2 accompagnatori per paziente.
L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
- c) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni quindici turisti.
- d) I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio del Comune di Poggio a Caiano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario e coloro che, di conseguenza, nelle fattispecie suddette, prestino servizio di soccorso (ovvero facenti parte di associazioni, protezioni civile, agenti di polizia, carabinieri, militari, vigili del fuoco, etc..).
- e) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolga attività lavorativa.
- f) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.

2. Per coloro che soggiornino per motivi di lavoro nel territorio del Comune di Poggio a Caiano ed effettuino ripetuti e sistematici pernottamenti all'interno del mese solare, l'imposta si applica limitatamente ai primi 2 giorni di pernottamento per le strutture alberghiere e per i primi 5 giorni di pernottamento per le strutture extra-alberghiere per mese solare, computando a tal fine in entrambi i casi solo i giorni feriali. Perché il pernottamento sia soggetto al caso di cui al periodo precedente, il pernottamento deve essere continuativo, non interrotto durante il mese solare. Nel caso in cui il pernottamento continuativo dovesse essere interrotto, l'imposta è applicata come indicato nel primo periodo del presente comma.

Art. 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "girasoli".

3. Essa è commisurata con riferimento al periodo di maggiore o minore affluenza turistica nel territorio comunale, come segue:

- a) periodo gennaio-marzo di minore affluenza turistica, denominato "bassa stagione"
- b) periodo aprile-dicembre di maggiore affluenza turistica, denominato "alta stagione"

Art. 5
Obblighi del soggetto passivo

1. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo entro il momento della partenza dalla struttura ricettiva.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art.1 comma 161 D.Lgs. 296/2006 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.

Art. 6
Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive, intese ai sensi del presente regolamento, ubicate nel territorio comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività o, nel caso di attività già iniziata, devono obbligatoriamente comunicare mediante il modello elettronico che sarà reso disponibile e pubblicizzato sul sito istituzionale del Comune all'URL www.comune.poggio-a-caiano.po.it/imposte/IDS.html. Affinché la comunicazione possa essere accolta, essa deve essere inviata via PEC all'indirizzo comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it. La PEC da cui procede l'invio della suddetta comunicazione deve corrispondere al domicilio digitale, come verificabile su INI-PEC, in quanto la suddetta PEC sarà l'unico canale ammesso per la comunicazione dei successivi obblighi. Nel caso di variazione della PEC dovrà essere inviata relativa comunicazione perché l'ufficio competente possa procedere all'aggiornamento della medesima per garantire la correttezza delle comunicazioni di cui al presente articolo.
2. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro quindici giorni dal mese successivo alla fine del trimestre, il numero dei soggetti esenti in base all'art. 3, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa. Devono altresì compilare il conto giudiziale della gestione che deve essere reso all'Amministrazione entro il 30 gennaio dell'anno solare successivo. Devono altresì compilare la dichiarazione annuale che deve essere resa all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno solare successivo.
3. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali o piattaforme online.
4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica secondo il modello elettronico che sarà pubblicizzato e reso disponibile sul sito dell'amministrazione comunale, via PEC all'indirizzo comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it.
5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che

soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Poggio a Caiano.

6. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella comunicazione di cui al comma 2, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Poggio a Caiano dell'imposta di soggiorno dovuta, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le modalità predisposte dall'Amministrazione e che saranno pubblicizzate e rese disponibili sul sito istituzionale della stessa.

Art. 8

Obbligo di informazione

1. Il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno sarà predisposto e fornito dal Comune all'URL www.comune.poggio-a-caiano.po.it/imposte/IDS.html

2. I gestori, secondo gli obblighi previsti all'art. 6, comma 3, provvedono ad allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo di cui al comma 1 e si impegnano a promuoverne la divulgazione.

Art. 9

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune vigilerà sull'applicazione dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei gestori delle strutture ricettive.

2. Il Comune effettua altresì il controllo sulla presentazione delle dichiarazioni trimestrali. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:

- a) Richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
- b) Invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- c) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.

4. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale, sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata

presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici.

Art. 10 **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento effettuate in materia tributaria sono punite con le sanzioni sulla base dei principi generali dettati dai Decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, n. 472, n. 473, mentre quelle attuate dal gestore in materia amministrativa sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 Euro, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della Legge 689 del 1981.

2. Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive.

3. Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche per quelle per le quali non è prescritta la preventiva autorizzazione e/o comunicazione di inizio attività, l'omessa comunicazione prevista dall'art. 6 comma 1 del presente regolamento, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 Euro prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della legge 689 del 1981.

4. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa in applicazione dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 e s.m.i., con le modalità di cui all'art. 16 D.Lgs. 472 del 1997.

5. Qualora sia omessa o risulti incompleta o infedele la dichiarazione di cui all'art. 6 comma 3 del presente Regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto in applicazione del comma 3bis dell'art. 4 del D.L.vo n. 23/2011.

6. La sanzione di cui al precedente comma 5 sarà irrogata per ogni trimestre in cui la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non siano mai state registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 6 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.

7. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5 e 6 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune di Poggio a Caiano potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27/12/2006 comma 179.

8. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma 6 del presente articolo.

9. Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 8 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981 n. 689.

Art. 11
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate.

Art. 12
Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta dovuta nel trimestre successivo. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6 comma 2.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. La compensazione è effettuata previa autorizzazione da parte del Servizio comunale competente.

3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiore ad Euro 12,00.

Art. 13
Contenzioso

1 Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31/12/1992 n. 546 o a quella del giudice ordinario in relazione all'oggetto del contendere.

Art. 14
Norma transitoria

1. Solamente per l'anno 2025 la dichiarazione e il versamento dell'imposta del primo trimestre (gennaio-marzo) non saranno soggetti all'imposta in ragione dei termini di legge per le applicazione del presente regolamento e della tariffa per l'anno 2025.

2. Per le due successive dichiarazioni e versamenti (aprile-giugno e luglio-settembre) pervenute entro il termine di 60 giorni dalla scadenza solamente per l'anno 2025 non verranno erogate le sanzioni, di cui all'art. 10 comma 4, 5 e 6.

3. Per la dichiarazione e il versamento dell'ultimo trimestre (ottobre-dicembre) si applica il termine di legge di 15 giorni dalla fine del suddetto trimestre.